

Proc. [REDACTED]

**TRIBUNALE DI [REDACTED]**

Il Giudice Dott. [REDACTED]

In ordine all'accordo di composizione della crisi proposto da [REDACTED] con l'assistenza dell'avv. [REDACTED]

**OSSERVA**

La ricorrente ha presentato istanza per la nomina del professionista ex art. 15 c. 9 l. 3/2012 ed è stato nominato il rag. [REDACTED]. A ciò ha fatto seguito la presentazione della proposta di composizione della crisi che si sostanzia nella messa a disposizione immediata della procedura, da parte di un soggetto terzo garante, della somma di euro 30.000,00 con la quale si andrebbe a soddisfare il credito prededucibile nella misura del 100% e il ceto chirografario nella misura del 7% circa.

L'organismo di composizione della crisi ha comunicato ai creditori il deposito della proposta come previsto dall'art. 9 comma 1, nonché la data dell'udienza come previsto dall'art 12 comma 1 L. 3/2012

La ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, l'attestazione sulla fattibilità del piano, l'indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia e, infine, la dichiarazione del terzo garante (fratello della ricorrente). Non sono state depositate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni avendo la ricorrente dichiarato di essere priva di occupazione e di vivere a carico del fratello.

La ricorrente è in stato di sovraindebitamento.

Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c. è emerso che:

- la presenta una esposizione debitoria di € 304.000,00 circa;
- il nucleo familiare del ricorrente è formato dalla stessa ricorrente e dal fratello;
- la ricorrente è priva di occupazione vivendo a carico del fratello;

È stata altresì allegata l'attestazione di fattibilità dell'accordo redatta dall'O.C.C.

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori.

L'o.c.c., a norma dell'art. 9, ha presentato la proposta (contenente la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti) all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere.

La proposta e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati tempestivamente comunicati dall'o.c.c. a tutti i creditori.

Il piano è fattibile, come attestato dall'o.c.c., ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012.

Nessun creditore ha fatto pervenire osservazioni in sede di omologa, mentre il creditore [REDACTED] ha espresso il proprio diniego alla proposta formulata e inviata dall'O.C.C., avendo in ogni caso quest'ultimo dato atto del raggiungimento delle maggioranze prescritte dalla legge.

L'O.C.C. ha trasmesso a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11 comma 2 della Legge 3/2012, allegando il testo dell'accordo stesso, avvisando i creditori medesimi che nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione di cui sopra avrebbero potuto sollevare contestazioni.

Nessuna contestazione è stata mossa alla proposta, ovvero all'effettivo ammontare dei crediti.

Non sussiste una valida alternativa liquidatoria, posto che in caso di liquidazione del patrimonio (la ricorrente è proprietaria di un immobile del valore di circa 8.000,00 euro come da perizia giurata in atti), si consentirebbe il soddisfacimento del ceto creditorio in misura non superiore a quella prevista nel piano.

Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione, con le disposizioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice

OMOLOGA

l'accordo di composizione della crisi così come predisposto da [REDACTED] con l'assistenza dell'O.C.C. rag. [REDACTED]

DISPONE

- 1) che siano sospese, fino a completamento del Piano del Consumatore, le azioni individuali dei creditori che ad oggi risultano essere intraprese.
- 2) il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 3) l'apertura di un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice su cui versare l'assegno di 30.000,00 euro già emesso dal terzo garante;
- 4) che il pagamento dei creditori sia effettuato entro sessanta giorni decorrenti dall'irrevocabilità del presente provvedimento;

- 5) che il presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione e sul sito internet del Tribunale di Grosseto, con esclusione dei dati sensibili;
- 6) che il presente piano sia comunicato alla Banca D'Italia, ed agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;
- 7) riserva la liquidazione del compenso dell'organismo di composizione della crisi ( Camera di Commercio), all'esito del deposito del preventivo sottoscritto dalle parti.

Si comunichi.

8 marzo 2022

IL GIUDICE  
*dott.*